

Minimum tax, per le multinazionali Usa scatta l'esenzione

L'Italia si prepara a esentare le multinazionali americane dall'imposta integrativa del Pillar 2, aprendo di fatto un doppio binario nella tassazione minima globale. Con il recepimento del pacchetto Ocse "side-by-side", approvato dall'Inclusive Framework il 5 gennaio 2026, i gruppi a capogruppo Usa saranno esclusi dal perimetro Iir e Utp, mentre le controllate italiane resteranno soggette alla Qdmt. Un'architettura che ridefinisce i confini della concorrenza fiscale tra le due sponde dell'Atlantico.

In questo contesto si inserisce il decreto legislativo correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026. Il decreto, il cosiddetto decreto correttivo Omnibus, contiene disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, Iva, accise, controlli fiscali, adempimento collaborativo e semplificazione degli obblighi tributari.

Tra le novità di maggiore rilievo figura proprio il recepimento del pacchetto "side-by-side". Il meccanismo consente ai gruppi multinazionali con capogruppo in una giurisdizione dotata di un regime fiscale riconosciuto come equivalente al Pillar 2 (Qualified side by side regime), di usufruire dell'azzeramento sia dell'imposta integrativa ai fini dell'Income inclusion rule (Iir) sia dell'Undertaxed profits rule (Utp). Le Qdmt adottate dalle singole giurisdizioni, Italia inclusa, restano pienamente applicabili.

Ad oggi, gli Stati Uniti sono l'unica giurisdizione iscritta nel Central Record dell'Ocse quale "Qualified side by side regime". Il sistema statunitense, fondato su corporate income tax al 21%, una corporate alternative minimum tax (c.d. Camt) al 15% sul reddito civilistico e regime Ncti (Net Cfc tested income, già Gilti, riformato dall'One Big Beautiful Bill Act), è stato ritenuto idoneo a garantire una tassazione minima su reddito domestico ed estero. I gruppi a capogruppo Usa saranno dunque, dal 2026, esenti da Iir e Utp. L'intesa si colloca nell'accordo politico del G7 del 28 giugno 2025,

che ha consentito lo stralcio della Section 899, la misura ritorsiva automatica che avrebbe colpito i pagamenti verso Paesi dotati, ad esempio, di Utp.

Per i gruppi con operazioni in Italia, l'impatto è duplice: le controllate italiane di gruppi Usa non genereranno più obblighi di top-up tax ai fini dell'Iir e l'Italia non potrà più allocare Utp su profitti sottotassati della giurisdizione Usa. Resta ferma la Qdmt italiana sulle entità locali con effective tax rate (Etr) giurisdizionale inferiore al 15%. Il recepimento imporrà adeguamenti alla normativa italiana, coordinando il nuovo safe harbour con gli obblighi dichiarativi vigenti e con lo scambio automatico di informazioni tra Paesi.

L'architettura del Sbs safe harbour non è esente da profili critici. Il blending su base mondiale dell'Ncti, trattato dall'Ocse come blended Cfc tax regime, differisce dal calcolo giurisdizionale del Pillar 2, generando potenziali asimmetrie competitive a favore delle multinazionali americane rispetto ai gruppi europei soggetti all'intero impianto GloBE.

Sul piano del diritto Ue, la Commissione europea ha confermato l'applicabilità del pacchetto via articolo 32 della direttiva 2022/2523, ma parte della dottrina ritiene che il trasferimento di discrezionalità politica verso l'Inclusive Framework configuri una tensione con la dottrina che vorrebbe l'Unione europea più indipendente nell'esercizio dei suoi poteri (dottrina Meroni). Il processo di revisione previsto entro il 2029 dovrà verificare che l'approccio side-by-side non comporti rischi significativi per gli obiettivi comuni sottesi al Pillar Two.

Per l'Italia, il recepimento tempestivo è un passaggio obbligato per garantire coerenza con il quadro Ocse e certezza operativa. La sfida sarà gestire un sistema in cui la coesistenza tra regimi equivalenti e regole GloBE ridefinisce i confini della concorrenza fiscale internazionale.

**Federico Pacelli, Luca Purpura
e Francesco Pompei - DLA Piper**

© Riproduzione riservata

